



# **RICHIERI**

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri  
Paola Costamagna  
Paolo Richieri

Circolare n. 9/2019

Torino, lì 28 giugno 2019

**OGGETTO: Novità relative agli adempimenti IVA modificati dal “decreto crescita”.**

**Dodici giorni di tempo** per l'emissione della fattura.

**Dal prossimo 1° luglio**, sarà consentito emettere le fatture entro 12 giorni – rispetto ai dieci previsti dalla precedente formulazione della norma – dalla data di effettuazione delle operazioni, determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72. Termina così il periodo transitorio senza sanzioni.

Non si tratta dell'unica novità in tema di e-fattura, atteso che, con un apposito emendamento al DL 34/2019, è previsto che l'Amministrazione finanziaria proceda a integrare i documenti “che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo” grazie alla verifica della natura e dell'importo dell'operazione.

Ulteriori novità riguardano i termini di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Analogamente a quanto disposto in tema di fatturazione, infatti, viene stabilito che i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri possono inviare i dati entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Restano fermi, tuttavia, sia i termini di memorizzazione (giornaliera) dei corrispettivi, sia quelli per le liquidazioni IVA periodiche.

Inoltre, viene stabilito che, per il primo semestre di applicazione dei nuovi adempimenti telematici relativi ai corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, l'invio dei dati potrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza applicazione delle sanzioni. Anche in questo caso, restano fermi i termini per le liquidazioni periodiche.



# **RICHIERI**

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri  
Paola Costamagna  
Paolo Richieri

È opportuno inoltre segnalare che, nell'ambito di un processo di digitalizzazione e semplificazione, il decreto crescita prevede che diventino elettronici gli adempimenti che interessano i rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino. Saranno emesse, infatti, in via elettronica – secondo modalità che devono ancora essere definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze – le fatture relative alle operazioni intercorrenti con i soggetti stabiliti nello Stato sammarinese, pur restando fermi gli esoneri previsti dall'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 127/2015 e da altre specifiche disposizioni.

## **Criticità legate alla numerazione progressiva delle fatture differite**

La fattura differita può riportare la data dell'ultimo giorno del mese anche in presenza di più cessioni effettuate nell'arco dello stesso mese solare, poiché tale indicazione consente di imputare il debito Iva nel mese (o trimestre) in cui sono state effettuate le operazioni.

Ricordando in primo luogo che per le fatture elettroniche immediate inviate tramite Sdi, tenendo conto che quest'ultimo attribuisce "data certa" all'invio della stessa all'Amministrazione Finanziaria ed alla controparte, è possibile indicare nel campo "Data" del file xml la data di effettuazione dell'operazione.

Il chiarimento va letto alla luce della possibilità di emettere le fatture entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, evitando in tal modo di dover indicare nel documento due date laddove il giorno di effettuazione dell'operazione e quello di emissione della fattura non coincidano.

Per quanto riguarda le fatture differite, il quadro normativo già vigente prima dell'introduzione della fattura elettronica prevedeva già un differimento del momento di emissione del documento rispetto a quello di effettuazione dell'operazione, a condizione che tale ultimo momento sia attestato tramite documento di trasporto o altro documento di accompagnamento dei beni. La citata norma prevedeva infatti che la fattura possa essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna, consentendo



# RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri  
Paola Costamagna  
Paolo Richieri

quindi al soggetto cedente di emettere un solo documento in cui raggruppa tutte le consegne effettuate nel corso di un mese solare.

Con la fattura cartacea le aziende emettevano generalmente la fattura datata fine mese (indicando nel corpo del documento i Ddt emessi) al fine di una corretta imputazione dell'Iva a debito nel mese di effettuazione delle operazioni.

Con l'avvento della fattura elettronica, come detto, il quadro normativo non è mutato, e la [circolare 14/E/2019](#) ha precisato che il riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione **può essere assolto indicando nel file Xml della fattura differita una sola data, e più precisamente quella dell'ultima operazione.**

Nell'esempio proposto nella circolare stessa, a fronte di tre cessioni eseguite in data 2, 10 e 28 settembre 2019, si precisa che la fattura differita può essere generata ed inviata allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che vanno dal 1° al 12 ottobre 2019 indicando nel campo "Data" il 28 settembre 2019 (data dell'ultima operazione).

Da più parti si evidenzia correttamente che l'indicazione della data dell'ultima operazione può creare delle criticità ai fini del rispetto della progressività del numero di emissione.

Più in particolare, se lo stesso soggetto dell'esempio ha anche emesso altri Ddt per altri clienti nel corso del mese di settembre 2019, per la cronologia delle fatture dovrebbe rispettare la numerazione in funzione della data dell'ultima operazione effettuata, iniziando da quella emessa nei confronti del cliente che riporta una data di consegna più remota. È fuor di dubbio che tale procedura non possa trovare accoglimento, ritenendo invece di poter indicare in ogni caso la data dell'ultimo giorno del mese nella fattura differita (30 settembre 2019 nell'esempio), in quanto laddove la [circolare 14/E/2019](#) commenta le regole della fattura differita precisa che è **"possibile" inserire la data di effettuazione dell'ultima operazione, stabilendo quindi che si tratta di una facoltà finalizzata ad evitare l'indicazione di tutti i Ddt emessi nel corso del mese.**



# RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri  
Paola Costamagna  
Paolo Richieri

Si consideri inoltre che lo stesso documento di prassi precisa che le regole di registrazione vanno lette alla luce dei principi generali dell'ordinamento "così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta".

Pertanto, indicando la data dell'ultimo giorno del mese si rispetta il corretto periodo di imputazione del debito Iva, ragione per cui non si intravedono problemi nell'adottare tale procedura che consentirebbe alle imprese di inserire un'unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese solare.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.